

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- art. 2 Classificazione del Comune
- art. 3 Categoria delle località e maggiorazione
- art. 4 Tariffe e maggiorazioni
- art. 5 Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- art. 6 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- art. 7 Ripartizione degli impianti
- art. 8 Piano generale degli impianti
- art. 9 Impianti per le affissioni dirette
- art. 10 Autorizzazione
- art. 11 Anticipata rimozione
- art. 12 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- art. 13 Materiale pubblicitario abusivo
- art. 14 Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
- art. 15 Affissioni su spazi privati provvisori

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- art. 16 Presupposti e modalità di applicazione dell'imposta
- art. 17 Disposizioni di carattere generale e autorizzazione
- art. 18 Pagamento dell'imposta
- art. 19 Dichiarazione domanda
- art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- art. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- art. 22 Richiesta del servizio
- art. 23 Pagamento del diritto
- art. 24 Modalità per le affissioni
- art. 25 Rimborso dei diritti pagati

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

- art. 26 Sanzioni
- art. 26 Bis - Versamenti e rimborsi
- art. 27 Privilegi
- art. 28 Norme finali
- art. 29 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo richiamato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il Comune può effettuare detto servizio in concessione ad uno dei soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Taglio di Po è classificato nella classe V in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2006 (8.410 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali.

ART. 3 – CATEGORIA DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale può essere suddiviso in due categorie, con applicazione di una maggiorazione tariffaria alla categoria speciale fino alla misura massima del 150%, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 507/1993.

ART. 4 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO.

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al Protocollo Generale; fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.
2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 8.410 unità registrata al 31/12/2006 non deve essere inferiore a mq. 96 (mq. 12 per ogni 1.000 abitanti) pari a 67 fogli del formato 70x100.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le superfici complessive degli impianti destinate costantemente alle pubbliche affissioni sono destinate:
 - a) per il 90% alle affissioni di natura commerciale;
 - b) per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica";
2. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette, non può superare il 50% della superficie complessiva degli impianti pubblici di cui al comma 1 sub a).

ART. 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

ART. 9 – IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8 comma 1, la Giunta Comunale può decidere di concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La scelta del contraente privato deve avvenire con gara informale alla quale devono essere invitati almeno 5 partecipanti.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.
3. Deve essere assicurato, in ogni caso, il pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune;
3. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

5. L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 241/90 e successive modifiche e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo (se adottato).

ART. 11 – ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dalla Amministrazione Comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 12– PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente\funzionario competente, dispone in qualsiasi momento, la rimozione del materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento.

ART. 13 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni,

sistemazione ed ubicazione o al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 19.

4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 gg. dalla diffida; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

ART. 14 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI E AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione, nonché il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 15 – PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare alla imposta l'esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.

6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

ART. 16 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 10 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.

3. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

4. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.

5. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 18:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore a un terzo di metro quadro;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.;
- la pubblicità non luminosa effettuata nelle vetrine dei negozi. Per motivi di P.I., nonché per assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare

le norme del C.d. s., i competenti uffici possono vietare entro 10 g. le forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazioni amministrative

ART. 17 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilite dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. Nel caso di cessazione di esposizioni dell'interessato, non si provvede a alcun rimborso.
3. Il termine per il versamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e delle prime due rate di cui all'art. 9, comma 4. del medesimo decreto legislativo, viene fissato alla fine del mese successivo al mese di approvazione del bilancio.
4. sono esentati dal pagamento i manifesti delle ONLUSS

ART. 18 – DICHIARAZIONE DOMANDA

1. Il soggetto passivo dell'imposta è sempre tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 su modello predisposto dal Comune, allegando l'attestazione del pagamento eseguito.

ART. 19 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 20 – MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo precitato.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 – RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale o al concessionario apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, indicandone la tipologia ai sensi dell'art. 7 e la durata dell'affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l'avvenuto pagamento del relativo diritto.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici territoriali a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

ART. 22 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dal D. Lgs. 507/93.

ART. 23 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento del relativo diritto.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93.

ART. 24 – RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 507/93.

2. In ogni altro caso, la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il

rapporto impositivo; il committente ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 – SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui all'art. 6, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

ART. 26 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. I contribuenti possono non effettuare il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni qualora l'ammontare dell'imposta o del diritto sia inferiore o uguale a € 5,00.
2. Non si eseguono i rimborsi qualora l'importo del maggior tributo versato sia inferiore o uguale all'importo di cui al precedente comma 1.

ART. 27 – PRIVILEGI

1. Per la riscossione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 III° comma c.c.

ART. 28 – NORME FINALI

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.